

# ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

---

## Segretariato:

☎ 091 972 43 41  
e-mail [ass.comuniTI@bluewin.ch](mailto:ass.comuniTI@bluewin.ch)  
web [www.comuniticinesi.ch](http://www.comuniticinesi.ch)

## Raccomandata

Spettabile  
Commissione ambiente  
territorio ed energia  
Residenza governativa  
Piazza Governo  
CH - 6500 Bellinzona

Lugano, 7 ottobre 2020

## **Oggetto: Ricorsi contro le modifiche del Piano direttore cantonale n. 12 - luglio 2018 (schede R1, R6 e R10)**

Onorevole Signor Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori membri della Commissione,

vi ringraziamo per l'opportunità concessaci di visionare gli atti raccolti nel corso dell'istruttoria dei ricorsi indicati a margine, e nel termine assegnato ci permettiamo presentare le seguenti osservazioni.

1.

Non riteniamo di dover, in questa sede, riprendere i contenuti del nostro ricorso, che ad ogni modo richiamiamo, e l'intero iter della procedura, essendo questi perfettamente noti alla vostra Commissione; alla quale teniamo in entrata ad esprimere il nostro apprezzamento per l'attenzione rivolta alle richieste formulate dalla nostra Associazione e dagli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS) e Comuni ricorrenti.

2.

Come noto, la nostra Associazione e gli ERS del Luganese (ERSL) e del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM) - alla luce anche della posizione espressa dal Consiglio di Stato, e al fine di poter addivenire ad un "punto di incontro" che permetta di conciliare le esigenze dei Comuni e dell'Autorità cantonale - hanno sottoposto alla vostra Sottocommissione incaricata (in seguito si utilizzerà per semplicità, anche per questa, il termine Commissione) la proposta presentata in occasione dell'udienza tenutasi il 09.01.2020; proposta che confermiamo e rinnoviamo per intero, formulando le seguenti osservazioni sulle posizioni espresse nel frattempo in merito.

Nella citata proposta abbiamo espresso la disponibilità a mantenere in capo ai singoli Comuni i compiti riferiti alla valutazione del dimensionamento delle zone edificabili sulla base del calcolo della contenibilità e delle prognosi di sviluppo, ritenute le seguenti, fondamentali, condizioni, da ancorare nella scheda del PD.

## ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

a) Abbandono del carattere vincolante del metodo di calcolo / criteri / parametri di cui agli allegati 1 e 2 della scheda.

In merito abbiamo preso atto con favore che

- da una parte, nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo lo stesso Consiglio di Stato rileva che “va ad ogni modo precisato ed evidenziato che i parametri di riferimento illustrati negli allegati della scheda R6 sono volti a fornire ai Comuni la soglia entro la quale l’uso di detti parametri rende maggiormente plausibile il calcolo svolto. Essi hanno di fatto un valore indicativo, ma scostarsi da detti parametri richiederà dettagliate giustificazioni e precisazioni da parte del Comune, in modo tale che gli stessi possano comunque essere ritenuti plausibili e propri a una specifica situazione” (pag. 17)

- dall’altra parte “la Sottocommissione è [conseguentemente] del parere che sia già presente elasticità sufficiente affinché ogni singolo Comune sia libero di adottare i parametri più adatti a fornire una valutazione aderente alla propria realtà” ed “è aperta a valutare una riformulazione della frase per rendere più chiaro il margine di manovra esistente” (doc. 08.02 del 24.01.2020).

Rinnoviamo pertanto la domanda intesa ad adeguare la formulazione della scheda così come proposto nel documento presentato il 09.01.2020, e chiediamo ad ogni modo di dare espressa evidenza nel Rapporto commissionale che in effetti “i parametri di riferimento illustrati negli allegati della scheda R6 ... hanno di fatto un valore indicativo”, e di come quindi “ogni singolo Comune sia libero di adottare i parametri più adatti a fornire una valutazione aderente alla propria realtà”.

b) Consolidamento nel PD dell’esito della valutazione dell’Autorità cantonale circa la plausibilità del dimensionamento del PR.

Come esposto in occasione dell’udienza del 09.01.2020, questa modifica risulta necessaria affinché

- i Comuni per i quali l’Autorità cantonale valuti negativamente la plausibilità del dimensionamento possano se del caso contestare, subito, tale valutazione dinanzi al Gran Consiglio; Autorità, peraltro, da sempre delegata nel nostro ordinamento e sistema istituzionale (Lst, in precedenza LALPT) a pronunciarsi sui contenziosi fra Comuni e Consiglio di Stato riferiti all’organizzazione del territorio e al coordinamento delle attività con incidenza territoriale. In caso contrario, nel caso in cui ritenessero la citata valutazione errata, i Comuni si vedrebbero infatti costretti ad intraprendere la lunga e gravosa procedura di adattamento del PR sulla base dei propri calcoli e prognosi, e a demandare la decisione al Tribunale cantonale amministrativo - autorità giudiziaria - mediante ricorso contro la successiva decisione negativa del Consiglio di Stato; il tutto con conseguenti gravi incertezze e pregiudizi, anche per i proprietari privati interessati;

- i Comuni per i quali l’Autorità cantonale valuti positivamente la plausibilità del dimensionamento possano avviare tale lunga e gravosa procedura di adattamento del PR sulla base di un dato consolidato a livello di PD, e quindi vincolante ai sensi della Lst; determinante anche ai fini di eventuali procedure di ricorso promosse da terzi sul tema.

In merito abbiamo preso atto con favore che la Commissione ha in un primo tempo espresso parere “favorevole alla proposta”, ritenendo che in effetti “ancorare al PD il risultato del lavoro di verifica del dimensionamento dei PR darebbe ai Comuni una maggiore sicurezza giuridica” (doc. 08.02 del 24.01.2020).

Abbiamo altresì preso che il Consiglio di Stato ha in seguito espresso una posizione contraria, paventando la complessità e durata delle procedure di modifica della scheda (pacchetti di modifiche, consultazioni preliminari, possibili ricorsi di altri Comuni, ecc.) e il coinvolgimento nelle medesime (sia preliminare che in sede di approvazione delle modifiche della scheda) della Confederazione (doc. 10 e

## ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

15); e che la Commissione parrebbe essersi quindi indirizzata verso l'inserimento dei risultati in un allegato non vincolante e quindi non impugnabile con ricorso (quindi di portata informativa); soluzione peraltro in merito alla quale il Consiglio di Stato ha nuovamente espresso riserve.

In proposito ci permettiamo osservare che tutte le problematiche e riserve sollevate dal Consiglio di Stato, pur in parte date, vengono oltre modo enfatizzate; esse devono ad ogni modo cedere il passo alla irrinunciabile esigenza di assicurare ai Comuni le suesposte necessarie garanzie (per l'adattamento dei PR) e diritti (per eventualmente contestare le valutazioni di plausibilità dell'Autorità cantonale). Rinnoviamo pertanto la domanda intesa ad adeguare la formulazione della scheda così come proposto nel documento presentato il 09.01.2020, nel senso che i risultati della valutazione dell'Autorità cantonale circa la plausibilità del dimensionamento del PR vengano consolidati nel PD con indicazione di carattere vincolante.

c) Riconoscimento della possibilità anche per i Comuni di delimitare nuove zone per insediamenti di preminente interesse sovracomunale che non sia possibile o opportuno inserire nelle zone edificabili del singolo Comune, con facoltà di posticipare il compenso; inoltre, se la procedura pianificatoria comunale per la delimitazione delle nuove zone edificabili è già sfociata in un esame preliminare positivo prima dell'entrata in vigore della scheda, esenzione dal compenso a carico dei Comuni.

Abbiamo preso atto della modifica della scheda proposta dalla Commissione e avallata dal Consiglio di Stato relativamente alla prima domanda.

Riteniamo innanzitutto che la formulazione proposta non permetta di garantire ai Comuni il ruolo e la capacità propositiva, autonomi, effettivi e di pari dignità, che devono essere loro riconosciuti.

La soluzione proposta non affronta, inoltre, in alcun modo il tema della "sostenibilità" dell'eventuale nuovo azzonamento; che deve infatti essere affrontato, e risolto, dal Cantone, o per lo meno a livello regionale.

La seconda domanda sopra riportata risulta, per contro, non essere accolta.

In questa sede non si possono pertanto che ulteriormente ribadire, per intero, le considerazioni espresse nella presa di posizione da noi inoltrata il 05.02.2020 (doc. 7).

Chiediamo pertanto nuovamente che la scheda venga modificata come richiesto nel documento presentato il 09.01.2020.

d) Limitazione dell'elaborazione del programma d'azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità (PAC) ai soli Comuni le cui zone edificabili sono sovradimensionate o che altrimenti ne ravvisano la necessità ai fini di uno sfruttamento coerente delle riserve edificabili interne.

Preso atto delle posizioni espresse dal Consiglio di Stato e dalla Commissione, chiediamo che venga per lo meno esplicitato nel Rapporto commissionale che, per i Comuni per i quali l'allestimento del PAC oggettivamente non si giustifica, devono essere posti limiti non rigorosi per potervi rinunciare.

4.

Prendiamo per il resto atto con favore che la richiesta di estensione del termine assegnato ai Comuni di cui al § 4.1.a della scheda incontra il consenso della Commissione.

5.

Per quanto riguarda, infine, gli oneri espropriativi derivanti dall'adattamento dei PR, abbiamo già preso atto che il Consiglio di Stato, in accoglimento della domanda degli enti ricorrenti, ha proposto

- l'istituzione di un Fondo cantonale con una dotazione iniziale di 5 Mio CHF e alimentato con i proventi del contributo di plusvalore ex artt. 94 e seguenti Lst destinati al Cantone;

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

- la modifica della ripartizione di tali proventi tra Comune di situazione e Fondo nell'ordine di  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$ .

Ribadiamo che tali mezzi finanziari risultano sin d'ora assolutamente insufficienti per coprire i presumibili oneri.

Chiediamo che nella scheda o, per lo meno, nel Rapporto commissionale la Commissione faccia obbligo al Consiglio di Stato di presentare, sulla base dei risultati circa la plausibilità del dimensionamento dei PR,

- indicazioni attendibili sull'entità dei futuri oneri espropriativi;
- una concreta proposta di adeguata implementazione del Fondo da parte del Cantone.

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi porgiamo i sensi della nostra massima considerazione.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente  
Avv. Felice Dafond

Il Segretario  
Dr. sc. ec. Tobiola Gianella